

**Beniamino Sandrini**

**Via del Fante, n° 21**

37066 CASELLE di Sommacampagna

T. 0458581200 Cell. 3485214565

Mail: beniaminosandrini@virgilio.it

**PROJECT**

TO

**PROTECT**

**COME SALVARE  
CASELLE**

**PROGETTARE**

PER

**PROTEGGERE**

[www.vivicaselle.eu](http://www.vivicaselle.eu)

Caselle d'Erbe, 26.07.2016

*D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.*

*La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.*

**Oggetto:**

**Richiesta di presa visione dei documenti connessi al Decreto del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste Sezione Geologia e Georisorse n° 165-2015, che è relativo alla variante non sostanziale al piano di coltivazione di Cava Ceolara**

Premesso che in data 02.11.2015 il sottoscritto aveva inviato una PEC al Comune di Sommacampagna con una richiesta di “accesso agli atti” relativamente alla Variante non sostanziale del Piano di Coltivazione di Cava Ceolara... che come è noto... è una richiesta... che ad oggi è ancora in attesa di risposta, visto che il Comune di Sommacampagna... a quella prima richiesta e alle successive... **non ha mai risposto**.

Premesso che in data 06.11.2015 la stessa richiesta di “accesso agli atti”, il sottoscritto l'ha inviata poi in Regione Veneto ottenendo, come prima risposta... la copia del Decreto del Direttore della Sezione Geologia e Georisorse n° 165 del 07.09.2015 e dopo una serie di scambi di PEC e di Raccomandate, anche di poter avere la possibilità di: prendere visione della Documentazione presso gli uffici della scrivente.

Data **15 GIU. 2016** Protocollo N° **232792** Class: **6.101** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Cava di sabbia e ghiaia denominata “CEOLARA”, sita in Comune di Sommacampagna (VR) e in esercizio alla ditta S.E.V. s.r.l. in virtù della DD.GG.RR. n. 4404 del 09.12.1997, n. 3254 del 13.10.2000 e n. 7 del 22.01.2008.  
Risposta di accesso agli atti.

...omississ...

Con nota in data 09.05.2016, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 185017 del 11.05.2016, la S.V. ha chiesto chiarimenti in merito alla nota prot. n. 156060 del 21.04.2016 con la quale la scrivente ha comunicato il non accoglimento della richiesta di accesso agli atti in precedenza formulata.

In riscontro, si precisa che con nota prot. n. 156060/2016 è stata negata la possibilità di ottenere copia della documentazione relativa al decreto n. 165/2015 mentre sussiste la possibilità di prendere visione della documentazione presso gli uffici della scrivente, previo accordo telefonico preventivo.



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **15 GIU. 2016** Protocollo N° **232792** Class: **6.101** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Cava di sabbia e ghiaia denominata "CEOLARA", sita in Comune di Sommacampagna (VR) e in esercizio alla ditta S.E.V. s.r.l. in virtù della DD.GG.RR. n. 4404 del 09.12.1997, n. 3254 del 13.10.2000 e n. 7 del 22.01.2008.  
Risposta di accesso agli atti.

Al Signor  
Sandrini Beniamino  
Via Del Fante n. 21  
37066 SOMMACAMPAGNA VR

Con nota in data 09.05.2016, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 185017 del 11.05.2016, la S.V. ha chiesto chiarimenti in merito alla nota prot. n. 156060 del 21.04.2016 con la quale la scrivente ha comunicato il non accoglimento della richiesta di accesso agli atti in precedenza formulata.

In riscontro, si precisa che con nota prot. n. 156060/2016 è stata negata la possibilità di ottenere copia della documentazione relativa al decreto n. 165/2015 mentre sussiste la possibilità di prendere visione della documentazione presso gli uffici della scrivente, previo accordo telefonico preventivo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
Ing. Marco Puiatti

Settore Gestione e Tutela Risorse Geologiche  
Responsabile del procedimento – ing. Marco Puiatti  
Responsabile dell'istruttoria: Francesco Case – 041 / 2792565

FC

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste  
Sezione Geologia e Georisorse  
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130-2142 – Fax 0412792545  
pec: [geologia@pec.regione.veneto.it](mailto:geologia@pec.regione.veneto.it) - e-mail: [geologia@regione.veneto.it](mailto:geologia@regione.veneto.it)




Ricordando che in data 30.12.2015, il sottoscritto aveva inviato alla Regione e per conoscenza anche al Comune una comunicazione ad oggetto: **“Riscontro alla Comunicazione prot: 502311 del 10.12.2015, come ricevuta dal Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste Sezione Geologia e Georisorse e relativa alla variante non sostanziale al piano di coltivazione di Cava Ceolara”**... con la quale si rinnovava la richiesta di **“accesso agli atti”** allegando delle foto (riprese a quella data) a sostegno della propria tesi.

Richiamando il quanto riportato in **“alcuni Paragrafi”** del Decreto 165/2015 come qui sotto riprodotti:

CONSIDERATO che la variante consiste nella ridefinizione geometrica dei lotti di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) e nella modifica della sequenza delle fasi di estrazione e sistemazione ambientale della cava come di seguito indicato:


- nuovo assetto numerico dei lotti di coltivazione, prevedendo in alcuni casi un accorpamento, modificando solo parzialmente l'ordine di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) rispetto a quanto autorizzato;
- parziale modificazione della sequenza dei lotti di coltivazione come individuati nella variante, la cui successione per fasi prevede:
  - **fase 1:** riferita allo stato attuale della coltivazione, con conclusione dell'escavazione del lotto n. 3 (area centro meridionale della cava) e contestuale ripristino morfologico delle sponde del lotto medesimo nonché prosecuzione del ripristino ambientale del lotto n. 5 (area centro settentrionale della cava) mediante smantellamento delle vasche di stoccaggio dei limi ancora presenti. Viene specificato che il ripristino ambientale delle sponde dei lotti n. 1 (area meridionale della cava) e n. 2 (area settentrionale della cava) è già stato concluso;
  - **fase 2:** inizio dei lavori di estrazione del lotto n. 4 (area di ampliamento di cui alla D.G.R. n. 7/2008), con contestuale preparazione di parte dello stesso alla successiva sistemazione nonché contestuale prosecuzione dei lavori di ricomposizione ambientale del lotto n. 5 e conclusione della sistemazione del lotto n. 3;
  - **fase 3:** prosecuzione e conclusione dell'estrazione del lotto n. 4 e contestuale prosecuzione delle opere di ripristino del lotto medesimo e del lotto n. 5. In questa fase le sponde del lotto n. 3 sono definitivamente ricomposte;
  - **fase 4:** completamento delle opere di ricomposizione ambientale del lotto n. 4 e contestuale conclusione dell'estrazione e della sistemazione ambientale delle sponde del lotto n. 5;
  - **fase 5:** completamento della ricomposizione ambientale dell'intera area di cava mediante smantellamento del cantiere di cava e ripristino del fondo cava;



Non avendo ancora avuto il modo di “prendere visione” della documentazione relativa al Decreto 165/2015, oggi posso solo ipotizzare che la suddivisione dei lotti possa essere come a lato il sottoscritto... ha ipotizzato.

Da quanto riportato nell'estratto del Decreto 165/2015 la suddivisione dei lotti (come sopra descritti) potrebbe essere così individuata sull'estratto della **Tavola n° 4 Trasformabilità** del PAT del Comune di Sommacampagna.

PAT che successivamente alla DGRV n° 7 del 22.01.2008 (*Ampliamento di Cava Ceolara nell'area indicata col n° 4*) ha stabilito che le aree dei **lotti 1, 2, 3, 5** siano sottoposti alle NTA del PAT all'art. **8.w - Ambiti per la formazione di parchi urbani o riserve naturali** e le aree del **lotto n° 4** siano sottoposte alle norme dell'art. **8.dd - Zone di riconnessione naturalistica** sempre delle NTA del PAT.



Se noi riportiamo su una immagine satellitare (datata 11 Aprile 2015) le aree dei **lotti n° 1, 2, 3, 5** sottoposti alle NTA del PAT all'**art. 8.w - Ambiti per la formazione di parchi urbani o riserve naturali** e le aree del **lotto n° 4** sottoposte alle norme dell'**art. 8.dd - Zone di riconnessione naturalistica** delle NTA del PAT abbiamo una migliore percezione per individuare le modifiche dei lotti come stabilito dal Decreto n° 165, Decreto che - tra l'altro - non ha modificato la data di conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) della Cava Ceolara... data che è stata stabilita per il 31 Dicembre 2018.

Se il Comune di Sommacampagna con il PAT non avesse approvato le modifiche all'area di Cava Ceolara come indicate negli artt. **8.w** e **8.dd** delle NTA del PAT, che in una Cava siamo modificati i lotti di estrazione della ghiaia... non sarebbe stato di mio interesse, ma visto che questi articoli sono stati approvati, il sottoscritto, con la richiesta di "accesso agli atti" vuole verificare se questi vincoli delle NTA del PAT sono stati evidenziati e sono stati valutati nell'istruttoria che avrebbe approvato il Decreto 165/2015.

Sarebbe poi interessante verificare se sempre questi articoli delle NTA del PAT **sono stati valutati** anche nell'istruttoria che ha approvato l'impianto di prima lavorazione inerti e opere accessorie, attività che è stata autorizzata sul **lotto n° 1** in un'area di Cava Ceolara che, già dal 2013 è da allora sottoposta alle NTA del PAT di cui all'**art. 8.w - Ambiti per la formazione di parchi urbani o riserve naturali...**



Da queste immagini (23.07.2016), appare evidente che sono quasi terminate le fondazioni dell'impianto di prima lavorazione inerti e opere accessorie, approvato sulle aree del **lotto n° 1** di Cava Ceolara.



Come sia stato possibile approvare un impianto di prima lavorazione inerti e opere accessorie, in una area del PAT sottoposta alle NTA del PAT di cui all'**art. 8.w - Ambiti per la formazione di parchi urbani o riserve naturali** all'interno di una Cava di Ghiaia i cui lotti 1, 2, 3 e 5 dovrebbero essere terminati e riquilificati entro il 31.12.2018, ad oggi, al sottoscritto appare inspiegabile, soprattutto considerando che il sedime del lotto n° 1 appartiene - *come nuda proprietà* - al Comune di Sommacampagna il quale avrebbe dovuto agire al fine di poter realizzare, al più presto, il **Parco pubblico** e/o la **Riserva naturale**.

Prima di concludere evidenzio che - dalle sottostanti immagini - il sottoscritto non comprende come siano state applicate e attuate le **modifiche alla attività di cava** come previste dal **Decreto 165/2015**.



L'estrazione della Ghiaia sul lotto n° 2 è terminata, ma deve essere risistemato tutto il fondo della Cava.



A parte l'area indicata nell'ellisse di colore rosso, anche nel **lotto n° 5** di Cava Ceolara è ormai quasi terminata l'escavazione della Ghiaia, mentre del **lotto 5** restano da risistemare le **migliaia di metri cubi di fango della lavorazione della ghiaia** che sono stoccati nell'area indicati nell'elisse di colore giallo.



Se l'attività di estrazione della ghiaia del Lotto n° 3 è già terminata (vedi qui sopra), di questo lotto restano da sistemare solo le pareti del lato est e quelle del lato sud di questa parte della cava di ghiaia.





A parere strettamente personale, visto che entro fine anno saranno terminati tutti i lavori di estrazione della ghiaia sui lotti 1, 2, 3 e 5... su questi quattro lotti si poteva iniziare la realizzazione del Parco

Pubblico e/o della Riserva Naturale prevista dal PAT e pertanto doveva essere vietato l'installazione un impianto di prima lavorazione inerti e opere accessorie, un impianto che poteva essere realizzato solo nelle aree del lotto n° 4 (vedi sotto) che sarà l'unico lotto sul quale nei prossimi anni sarà possibile estrarre della ghiaia, che in ogni caso è un'attività estrattiva che dovrà terminare entro il 31.12.2018.



Prima di concludere questa richiesta credo che vada ricordato il testo dell'articolo **"8w - Ambiti per la formazione di parchi urbani o riserve naturali"** delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Assetto del Territorio (PAT) vigente dal 2013 - perché sarebbe interessante il poter comprendere come la **"modifica non sostanziale"** all'attività estrattiva della DGRV 7/2008 possa aver rispettato l'**art.8.w**:

**Ambiti per la formazione di parchi urbani o riserve naturali:** sono destinate alla **formazione di parchi urbani o riserve naturali** le aree rappresentate come tali nella Carta della Trasformabilità, nonché quelle rappresentate, nella stessa Carta della Trasformabilità, come zone ad elevata naturalità e quelle definite come Ambiti di riequilibrio dell'ecosistema dell'abitato di Caselle. Tutte le aree suddette possono formare oggetto di transazioni o convenzioni di compensazione o credito edilizio che ne prevedano il trasferimento alla proprietà comunale. **Tali aree sono classificate dal P.I. come aree per servizi pubblici (standard urbanistici)** di cui all'art. 31, par. 2-e) della L.R. 23/04/2004 n°11. Trattandosi di **aree destinate all'uso pubblico**, fino al momento dell'acquisizione alla proprietà pubblica è **vietato qualunque intervento che possa compromettere o ridurre l'entità e la qualità della vegetazione e del suolo di dette aree, fatte salve le attività estrattive di cava in essere.**






Se l'attuale situazione della Cava Ceolara è come sopra rappresentata e se continuano così, le attività estrattive della ghiaia nei lotti 1, 2, 3 e 5, di fatto, saranno già concluse entro la fine di quest'anno.

Di conseguenza all'inizio del 2017 dovrebbe pertanto iniziare l'attività di ricomposizione ambientale al fine di realizzare quanto già approvato nell'articolo **"8.w - Ambiti per la formazione di parchi urbani o riserve naturali"** delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Assetto del Territorio (PAT).

Se l'approvazione dell'Impianto di prima lavorazione della ghiaia dovesse essere in contrasto con l'art. 8.w delle NTA del PAT è evidente che la predisposizione di detto impianto va immediatamente fermata.

Se come riportato nell'art. 8.w delle NTA del PAT in particolare in questo paragrafo: **"Tali aree sono classificate dal P.I. come aree per servizi pubblici (standard urbanistici) di cui all'art. 31, par. 2-e) della L.R. 23/04/2004 n°1"**... è evidente che il sottoscritto avrebbe diritto di essere messo a conoscenza di quanto accade nella Cava Ceolara, in quanto attività... **"interagente"** con il... Piano degli Interventi.



Se l'impianto di prima lavorazione della ghiaia fosse riposizionato nelle aree dell'ampliamento della Cava Ceolara (lotto 4), nella rimanente area (compreso il "sedime" della Discarica Siberie) potrebbe essere realizzato un Parco Pubblico!!!



Se continuano così, forse già entro l'autunno l'asportazione della ghiaia nella Cava Ceolara, nei lotti 1, 2, 3 e 5 sarà terminato e concluso ed è evidente che aver approvato un impianto per la prima lavorazione della ghiaia nel lotto n° 1... creerà dei problemi al Piano degli Interventi in quanto andrà ad impedire l'attuazione delle norme dell'art. 8.w delle NTA del PAT delle quali si sottolinea questa frase: **“Tali aree sono classificate dal P.I. come aree per servizi pubblici (standard urbanistici) di cui all'art. 31, par. 2-e) della L.R. 23/04/2004 n° 1”** destinate ad essere: **“Ambiti per la formazione di parchi urbani o riserve naturali”** nel quale perimetro - ad avviso del sottoscritto - deve essere ricompreso anche l'area della Discarica Siberie, nella quale sono quasi conclusi i lavori di predisposizione del 5° (e ultimo) lotto.



Tutto ciò premesso...

... visto il quanto già concesso dalla Regione Veneto (come riprodotto in premessa) e qui sotto richiamato

In riscontro, si precisa che con nota prot. n. 156060/2016 è stata negata la possibilità di ottenere copia della documentazione relativa al decreto n. 165/2015 mentre sussiste la possibilità di prendere visione della documentazione presso gli uffici della scrivente, previo accordo telefonico preventivo.

... considerato che il sottoscritto non ha intenzione di andare a Venezia per prendere visione degli atti

... al Sindaco di Sommacampagna e all'Assessore all'Ecologia e Ambiente e all'Assessore all'Urbanistica

si **chiede di poter “prendere visione della Documentazione che è agli atti e che è depositata presso gli uffici comunali”**... a partire dalla documentazione successiva alla approvazione della DGRV n° 7/2008 e relativa alla Cava Ceolara compreso i documenti relativi al **Decreto n° 165/2015** e/o ad eventuali altre richieste... tra cui tutti i documenti relativi all'autorizzazione per l'**impianto di prima lavorazione degli inerti** e compreso anche l'eventuale richiesta... di **“volturazione”** dell'Autorizzazione a coltivare Cava Ceolara considerato che... come sarà già noto all'Ufficio Ecologia (anche se forse informalmente), che l'impianto per la prima lavorazione della ghiaia... sarebbe di proprietà della ditta: **Superbeton SpA**... altra ditta che è **soggetto “diverso”** dalla ditta SEV spa che oggi... dovrebbe gestire la Cava Ceolara.

Considerato che la **“nuda proprietà”** della Cava Ceolara è del Comune di Sommacampagna (e visto le NTA del PAT e la Tavola n° 4 del PAT), si chiede altresì che tutta la Documentazione relativa a Cava Ceolara, sia pubblicata sul sito web del Comune nella Sezione relativa alla: **“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”**.

Si precisa che questa richiesta **di poter “prendere visione della Documentazione che è agli atti e che è depositata presso gli uffici comunali”**... relativamente alla Cava Ceolara - **possibilità che a quanto pare la Legge permetterebbe... visto la NOTA della Regione Veneto del 15.06.2016** - viene inoltrata anche in relazione al rispetto della **corretta applicazione del Piano degli Interventi, della VAS del PAT e/o della Verifica di Assoggettività alla VAS del Piano degli Interventi**... visto che le aree della Cava Ceolara sono soggette alle norme dell'art 8.w delle NTA del PAT e **non sono più aree agricole dal 2013.**

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

Un cittadino **“nativo”** di Caselle:

*Beniamino Sandrini*

[beniamino.sandrini@legalmail.it](mailto:beniamino.sandrini@legalmail.it)